



# STATUTO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

#### Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di FERRARA la Società cooperativa denominata "PATFRUT Società cooperativa agricola". La società applica le norme sulla società per azioni La Cooperativa potrà istituire, trasferire e sopprimere con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La cooperativa potrà assumere anche la qualifica di "**Organizzazione di Produttori**" (in seguito per brevità indicata come **OP**) ai sensi del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni e della L.R. n. 24/2000 e successive modificazioni.

In particolare potrà essere costituita una sezione **OP** per il prodotto patate, garantendo un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.

#### Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 marzo 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## TITOLO II

### SCOPO – OGGETTO

#### Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli anche fornendo agli stessi i mezzi necessari alla conduzione delle loro aziende. In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) La raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ortofrutticoli, cerealicoli, protoleaginosi e riso e dei loro eventuali sottoprodotti conferiti prevalentemente dai soci;
- b) promuovere il miglioramento qualitativo della produzione agricola conseguibile attraverso il perfezionamento della tecnica di coltivazione, la scelta della varietà, o la fornitura delle sementi o materiali vivaistici ai Soci, nonché la sperimentazione di varietà nuove, il miglioramento genetico di quelle esistenti come pure, nelle zone vocate del nostro Appennino, la produzione di tuberi seme esenti da virus e delle produzioni biologiche;

- c) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi utili o necessari all'attività compresa la fornitura di concimi, antiparassitari, sementi piante e altri beni di consumo;
- d) concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto dell'attività principale;
- e) esercitare ogni altra attività di interesse comune o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ivi compreso l'acquisto, l'affitto e la locazione attiva e passiva di beni mobili ed immobili, compresa la gestione diretta di serre, vivai, impianti e fondi;
- f) rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dall'attuazione dei regolamenti nazionali e comunitari;
- g) svolgere a favore dei soci attività di assistenza tecnica, economica, amministrativa e finanziaria sempre comunque allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche dei propri soci; non potranno essere svolte le attività riservate all'opera di liberi professionisti iscritti nei relativi Albi Professionali ai sensi della legge n. 1815 del 1939
- h) costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.
- i) distribuire fra i Soci il ricavato delle vendite, dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc..., in proporzione per tutte le specie conferite, quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla quantità e qualità e coi criteri stabiliti dai regolamenti interni.

Per fronteggiare esigenze di carattere finanziario, e' facoltà del Consiglio di Amministrazione rinviare ad esercizi successivi il pagamento di una quota non superiore al tre per cento di quanto dovuto ai soci. La dilazione di pagamento di cui al periodo precedente non sarà produttiva di interessi per il socio.

In via secondaria e non principale per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà, nei limiti previsti dalla vigente legislazione.

- 1) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie - compreso il rilascio a favore dei soci ed enti di garanzie fidejussorie;
- 2) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; e dovrà inoltre:
- 3) mantenere presso il magazzino frigorifero di Budrio adeguata disponibilità di spazio per il conferimento, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti frutticoli dei Soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In funzione del possibile riconoscimento quale Organizzazione di Produttori, la cooperativa assume e persegue i seguenti ulteriori scopi statutari:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti e dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di

tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

- e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- f) realizzare iniziative relative alla logistica;
- g) adottare tecnologie innovative;
- h) favorire l'accesso a nuovi mercati.

L'Organizzazione di Produttori perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati da successivi interventi normativi in materia (regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali, ecc.).

La Cooperativa inoltre, in quanto O.P. dovrà:

- 1) adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza e di controllo della produzione, definendo in particolare:
  - a) le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci OP;
  - b) le modalità di gestione centralizzata dei soci OP diretti ed indiretti e la garanzia di un livello qualitativo dei prodotti elevato e costante;
  - c) norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci OP sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;
  - d) le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle e le modalità di comunicazione nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dall'O.P. In particolare il socio inadempiente agli obblighi stabiliti dallo Statuto ovvero dagli atti deliberati dall'O.P. sarà passibile di sanzioni, che tenuto conto della gravità dall'inadempimento verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti graduazioni: 1) diffida, 2) sanzione pecuniaria, 3) sospensione per un periodo determinato dai benefici derivanti dalla partecipazione all'OP, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali, 4) esclusione del socio;
- 2) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto degli associati destinato alla commercializzazione;
- 3) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;
- 4) rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di O.P.

Inoltre potrà:

- 5) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- 6) stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- 7) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione;
- 8) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le O.P. dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo;

- 9) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, Enti, Cooperative e Consorzi di Cooperative associati.

Le deliberazioni sia dell'assemblea dei soci che quelle dell'organo amministrativo, che attengono all'attività della sezione O.P., competono ai soli soci aderenti alla stessa. Un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci dovrà specificare gli ambiti decisionali, ritenuti propri della OP, e le modalità procedurali per garantire che tali decisioni siano adottate dai soci aderenti alla sezione O.P.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, che dispongano di prodotti agricoli e/o attinenti l'agricoltura e che si avvalgano dei servizi della Cooperativa, nonché i Consorzi Agrari.

Allo scopo di dare rilievo all'ambito territoriale in cui hanno sede ed operano prevalentemente ed ai diversi settori merceologici delle produzioni, i soci cooperatori sono costituiti in categorie, conformemente a quanto previsto nel regolamento assembleare.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino – in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione della propria impresa – in concorrenza e/o in conflitto con l'attività svolta dalla società

In particolare, per i soci cooperatori della sezione O.P. patate è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- possono essere considerati come soci solo i produttori agricoli singoli o associati in forme giuridiche societarie i cui terreni o allevamenti si trovino all'interno del territorio previsto dalla normativa di riferimento;
- i soci possono trasferire le loro quote solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttore agricolo in materia O.P.);
- i soci sovventori o di partecipazione, non aderendo in qualità di produttori agricoli, non partecipano alle decisioni ed agli eventuali benefici riconoscibili all'O.P.;
- possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. solamente i soci produttori agricoli aderenti all'O.P. stessa;
- nel caso sia socio dell'OP una società, nel Libro Soci OP deve essere iscritta la società nella sua ragione sociale (elenco soci diretti) e non i singoli soci della stessa, che diventano soci indiretti. La società ha l'obbligo di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti. L'OP deve allegare l'elenco di tali soci indiretti al Libro Soci; i soci indiretti vengono computati ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori che devono aderire all'O.P.;
- ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti;
- per il medesimo prodotto ogni socio potrà essere aderente ad una sola O.P.;
- non possono aderire all'O.P. singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.;
- il singolo socio è vincolato a mantenere la situazione di cui sopra per tutta la durata della sua permanenza come socio;

- i soci hanno l'obbligo di applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, le regole dettate dall'OP;
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
- i soci hanno l'obbligo di mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
- i soci produttori, siano soci diretti che indiretti hanno l'obbligo di far commercializzare la propria produzione tramite l'O.P..

#### Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che si intendano valutare in modo graduale per l'inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno sei mesi. Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: a) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa; b) mancata ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e dello Statuto Sociale e dei Regolamenti Interni. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita IVA ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà in ogni modo essere inferiore ad una quota di € 258,00 né superiore ai limiti di legge;

- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 40 e seguenti del presente statuto.
- f) l'ubicazione e l'estensione dei terreni e/o delle serre condotti a qualsiasi titolo la cui produzione agricola intenda impegnare;
- g) l'impegno al conferimento totale della produzione agricola impegnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni;
- h) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni significative nel quantitativo di prodotto conferibile alla società;
- i) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- j) la dichiarazione sotto propria responsabilità di non appartenere ad altre O.P. per il prodotto od i prodotti per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre O.P.;
- k) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione e di finanziamento della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del progetto di bilancio, sulla base di appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) i), j) e k) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- 1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;
- 2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- 3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
  - del capitale sottoscritto nell'ammontare indicato al successivo art. 26;
  - della eventuale tassa di ammissione;
  - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) al conferimento annuale di tutti i prodotti impegnati di cui all'art.7), lett. g nonché ad utilizzare i servizi oggetto della domanda. In caso di mancato conferimento, totale o parziale, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni, sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione;

- d) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota, qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo;
- e) a comunicare qualsiasi variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa;

I soci cooperatori che aderiscono alla sezione O.P., sono inoltre obbligati:

- a) a vendere per il tramite della cooperativa tutta la produzione di patate impegnata;
- b) al conferimento di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'OP nella misura definita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) a rispettare le regole di tutela ambientale fissate dagli Organi sociali;
- d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di tre anni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio può recedere anche al di fuori di quanto sopra previsto. In tal caso il recesso potrà essere esercitato effettivamente solo dopo che sia trascorso un esercizio sociale intero dalla domanda di recesso la quale non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla iscrizione a libro soci.

I soci che usufruiscono di finanziamenti della cooperativa per la riconversione varietale, per l'installazione di reti antigrandine e la realizzazione di impianti di fertirrigazione e quant'altro sia fonte di finanziamento, per il periodo di tutela fissato dalle regole del finanziamento possono recedere nei casi di cui sopra, ma dovendo in tale ipotesi restituire la somma ricevuta, nella misura prevista dalle regole del finanziamento.

Nel caso di cessione del fondo o di affitto dello stesso, il vincolo deve essere trasferito sull'acquirente o sull'affittuario.

Qualora tale vincolo, per qualsiasi ragione non venga rispettato, il socio è tenuto a restituire totalmente la somma ricevuta.

I soci cooperatori aderenti alla sezione O.P., possono recedere non prima che sia trascorso il periodo minimo di adesione e nel rispetto dei termini di preavviso propri dell'O.P., comunicando per iscritto tale decisione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso previsto alle precedenti lettere a) e b) ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, anche far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle quote/azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 45 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 40 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 13 (Liquidazione della quota)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.



#### **Art. 14 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

#### **Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore della quota per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV**

#### **STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI**

##### **Art. 16 (Emissione di strumenti finanziari)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto

costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

#### **Art. 17 (Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti finanziari)**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 25,00 ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

#### **Art. 18 (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari)**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. I soci finanziatori non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività di O.P.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C.

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

#### **Art. 19 (Trasferibilità dei titoli)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

#### **Art. 20 (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

## TITOLO V

### SOCI SOVVENTORI

#### **Art. 21 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

#### **Art. 22 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

#### **Art. 23 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 24 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. I soci sovventori non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività di O.P.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 26 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di € 258,00, oltre ad ulteriori sottoscrizioni correlate alla quantità o al valore dei prodotti conferiti o da conferire, nella misura stabilita dal regolamento interno;
  - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  - 3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **Art. 27 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il trasferimento delle quote del socio aderente alla sezione O.P. potrà avvenire quando sarà decorso il periodo triennale dal momento dell'adesione alla sezione O.P.; inoltre le quote potranno essere trasferite soltanto ad un soggetto che rispetti i requisiti di cui all'art. 5 u.c.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 2529 C.C. gli amministratori possono acquistare e/o rimborsare quote della Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 quinquies C.C. e l'acquisto o il rimborso sia effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

### **Art. 28 (Bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 aprile di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso solo i produttori agricoli aderenti all'O.P. possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per l'O.P. stessa.

Le regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione e il funzionamento della OP, come indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di OP, sono vincolanti per la società e sono definite in apposito regolamento interno.

### **Art. 29 (Vantaggio mutualistico)**

In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

## **TITOLO VII**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 30 (Organi)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci

#### **Art. 31 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., anche a mano, o mediante fax o mediante e-mail all'indirizzo p.e.c., o qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta ordinaria con contestuale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere la sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- d) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità indicate all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che Il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno

un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal collegio sindacale.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

### **Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che per particolari materie, la legge o il presente statuto prevedano maggioranze superiori. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

e) l'eventuale modifica della ragione sociale e dei punti i) e 3) dell'art. 4, delle lettere e) dell'art. 33 e delle lettere c), d) ed e) dell'art. 37 dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

### **Art. 34 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria, e le modalità di elezione delle cariche sociali sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

### **Art. 35 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (uno) socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio

#### **Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)**

Ai sensi dell'art. 2542 c.c., e compatibilmente con eventuali diritti di designazione attribuiti ai soci finanziatori, gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci cooperatori, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività mutualistica svolta dalla società.

- a) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 21 a 23, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, scelti in modo da garantire equa rappresentanza di tutti i prodotti agricoli conferiti.
- b) La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
- c) Per il primo mandato successivo alla fusione tra le società Ferrara Frutta soc. Coop. a r. l. e Patfrut Soc. Cooperativa Agricola e comunque per un periodo non inferiore a tre esercizi, almeno il 45% dei componenti il consiglio di amministrazione, dovrà essere espressione della compagine sociale della ex Patfrut soc. cooperativa agricola già con sede in Budrio.
- d) d) Almeno il 35% dei componenti il consiglio di amministrazione, dovrà essere espressione del settore pataticolo bolognese.
- e) Almeno il Presidente o un Vice Presidente dovrà essere espressione del settore pataticolo bolognese.
- f) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e fino ad un massimo di due Vice Presidenti.

#### **Art. 38 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.



Il Consiglio di amministrazione può, in alternativa al Comitato esecutivo, nominare al proprio interno un Ufficio di Presidenza per particolari funzioni e valutazioni su specifici argomenti.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere ed annotato nei libri sociali, da spedire almeno un giorno prima, o con altro mezzo idoneo sempre che la comunicazione pervenga agli interessati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 40 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 41 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori, ai membri del Comitato esecutivo o all'Ufficio di Presidenza, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 42 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad impiegati della società od a soggetti terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 43 (Collegio sindacale)**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Art. 44 (Revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore dei conti o da una società di revisione legale, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

### **TITOLO VIII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 45 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 46 (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 1000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 47 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 48 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di sovvenzione e degli altri strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## **TITOLO X**

### **SOTTOSCRITTORI DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO**

#### **Art. 50 (Emissione)**

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa può emettere, ai sensi degli articoli 2526 e 2346, sesto comma, del Codice Civile e nei limiti stabiliti dall'articolo 2412 C.C., strumenti finanziari diversi dalle azioni dei soci cooperatori e sovventori, dotati dei diritti patrimoniali di cui al successivo articolo 47 del presente statuto.

Gli apporti dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari non sono in alcun caso imputati a capitale sociale.

Gli apporti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da strumenti finanziari nominativi, diversi dalle quote, del valore di 1000,00 (mille)Euro ciascuno. Tali strumenti finanziari sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto.

In sede di emissione, ai soci cooperatori e sovventori non spetta il diritto di opzione sugli strumenti finanziari di cui al presente titolo.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli. Salvo che la delibera di emissione preveda altrimenti, gli strumenti finanziari sono intrasferibili per i primi cinque anni decorrenti dalla emissione; decorso tale termine, tali strumenti possono essere liberamente trasferiti senza necessità di autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo.

#### **Art. 51 (Destinatari)**

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico, ma sono emessi sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti con i quali la Cooperativa intrattiene altri rapporti di natura economica legati al suo oggetto sociale.

#### **Art. 52 (Diritti patrimoniali)**

Gli strumenti finanziari danno diritto ad una remunerazione annuale a titolo di dividendo corrispondente al 15% (quindici per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio regolarmente approvato e calcolata, con riferimento a ciascun possessore, in relazione all'investimento da egli effettuato, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 2514 del Codice Civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In caso di perdite di bilancio, queste incideranno sugli apporti effettuati dai sottoscrittori degli strumenti finanziari, solo dopo che siano stati azzerati il capitale sociale e le riserve esistenti; tali apporti, confluenti in una riserva speciale indisponibile, sono pertanto postergati nella partecipazione alle perdite rispetto alle azioni dei soci cooperatori e dei soci sovventori.

Gli strumenti finanziari di cui al presente titolo hanno durata di 15 (quindici) anni.

Il rimborso dei relativi apporti, privilegiato rispetto ai soci cooperatori e sovventori, è subordinato al previo soddisfacimento dei creditori sociali.

### **Art. 53 (Diritti amministrativi)**

Ai possessori degli strumenti finanziari di cui al presente titolo, non spetta in nessun caso il diritto di voto nell'assemblea generale della Cooperativa; essi tuttavia hanno diritto di intervenire.

### **Art. 54 (Assemblea speciale)**

In caso di pluralità di possessori di strumenti finanziari di cui al presente titolo, le deliberazioni sulle materie indicate dall'art. 2541 del Codice Civile sono riservate alla assemblea speciale di categoria disciplinata da tale disposizione; in caso contrario le determinazioni su tali materie sono assunte direttamente dall'unico possessore, il quale è altresì legittimato all'esercizio dei diritti che tale norma riserva al rappresentante comune.

Qualora, per la pluralità dei possessori, si faccia luogo alla assemblea speciale, questa è convocata dall'Organo Amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ogni qualvolta lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.

Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate a maggioranza dei presenti, attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni titolo posseduto.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) del Codice Civile ed ottenerne estratti, può assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale di categoria e tutela gli interessi dei possessori dei titoli nei confronti della Cooperativa.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 55 (Regolamenti)**

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, - con particolare riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di O.P - o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

#### **Art. 56 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del C.C., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 57 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Ferrara, 22 Dicembre 2014